

PROVVEDIMENTO IVASS N. 144 DEL 4 GIUGNO 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

1. Quadro normativo e principi ispiratori del Provvedimento

Il 16 giugno 2022 l'EBA ha pubblicato gli "*Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile della verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo*" ('Orientamenti'), i quali erano già stati sottoposti a pubblica consultazione dal 2 agosto al 2 novembre 2021.

I predetti Orientamenti sono volti ad armonizzare l'assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio, forniscono dettagliate indicazioni su ruolo e compiti degli organi sociali e del titolare della funzione antiriciclaggio, nonché sui compiti e sul ruolo del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Vengono, inoltre, fornite indicazioni sulle modalità di esternalizzazione e sulle politiche, controlli e procedure a livello di gruppo.

Nel settore assicurativo gli orientamenti riguardano le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi italiani nonché le sedi secondarie di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo.

Le previsioni contenute nel Regolamento IVASS n. 44/2019 sono in larga misura conformi alle indicazioni dell'EBA; tuttavia, al fine di dare piena attuazione ai predetti orientamenti, è stato necessario l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione.

2. Finalità del Provvedimento

Il Provvedimento introduce modifiche e integrazioni al Regolamento n. 44/19. Le modifiche più significative – necessarie per allineare pressoché completamente la disciplina nazionale agli Orientamenti – riguardano l'introduzione della definizione di organo con funzione di gestione e l'individuazione dei compiti allo stesso spettanti (in precedenza assegnati essenzialmente all'Alta direzione) nonché quanto riportato di seguito.

a) *Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio*

Gli Orientamenti prevedono che tutti gli enti creditizi e gli istituti finanziari destinatari della normativa antiriciclaggio identifichino un componente dell'organo di gestione responsabile della complessiva conformità con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; egli ha il compito di assicurare la piena consapevolezza dell'organo amministrativo in merito ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui l'impresa è esposta, nonché di fornire gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte.

In linea con gli Orientamenti, la figura è disegnata come elemento di raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l'organo collegiale con funzione di gestione – e, in mancanza, l'organo amministrativo – e di garanzia circa la piena efficacia del sistema dei controlli interni per finalità antiriciclaggio. La nomina del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

b) *Funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo (denominata Funzione antiriciclaggio)*

La disciplina contenuta nel Regolamento 44 è già largamente allineata agli Orientamenti per quanto attiene a ruolo e compiti del titolare della funzione antiriciclaggio. Gli interventi necessari hanno riguardato la disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il consigliere di cui a punto a). Inoltre, è stato inserito l'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l'apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all'approvazione di un alto dirigente.

c) *Esternalizzazione*

In linea con gli Orientamenti, è stato espressamente chiarito nel testo regolamentare che l'esternalizzazione può avere a oggetto esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio; non può invece essere oggetto di esternalizzazione la responsabilità della funzione. Quindi, resta confermato che deve essere sempre nominato un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate.

d) *Gruppi*

Gli Orientamenti ampliano la portata e dettagliano il contenuto dei requisiti organizzativi a livello di gruppo. Il Regolamento 44/2019 è stato conseguente modificato, per includere:

- l'individuazione di un consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo (tra i componenti dell'organo con funzione di gestione dell'ultima società controllante italiana);
- la designazione di un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo e l'indicazione dei suoi compiti, che includono il coordinamento tra le funzioni

antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e la presentazione agli organi dell'ultima controllante italiana di una relazione annuale, l'elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo;
- la definizione di procedure di controllo a livello di gruppo.

Il Provvedimento è stato anche occasione per chiarire e dettagliare le definizioni di “organo amministrativo” e “orientamenti”, nonché per specificare il contenuto dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari assicurativi in materia di informazioni da scambiare in relazione alle “stesse operazioni” e agli “stessi clienti”, le cui nozioni erano già state individuate dall'articolo 18 del Regolamento n. 44/2019 (come modificato dal Provvedimento n. 111/2021).

A seguito dell'emanazione del Provvedimento n. 142/2024 – il quale, in attuazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 88/2022, integra e modifica i Regolamenti IVASS nn. 29/2016 e 38/2018 – sono state apportate le conseguenti, necessarie modifiche in tema di requisiti di idoneità alla carica degli esponenti e del titolare della funzione antiriciclaggio, nonché del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, se soggetto diverso. In tale contesto è stato esplicitato che viene denominata “funzione antiriciclaggio” la “funzione di verifica della conformità alle norme”¹ 1 vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

3. La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di 23 articoli.

L'articolo 1 introduce la definizione di “organo con funzioni di gestione” e contestualmente elimina la definizione di “alta direzione”. Inoltre, le definizioni di “organo amministrativo”, “orientamenti” e “disposizioni sul sistema di governo societario” vengono modificate.

L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 5, in conseguenza delle disposizioni in materia di esternalizzazione contenute nel Provvedimento n. 111/2021 e dalle indicazioni di dettaglio già previste dal Regolamento n. 44/2019.

L'articolo 3 modifica l'articolo 9 in conseguenza dell'inserimento della nuova definizione “organo con funzione di gestione”. Sono inoltre, inseriti i commi 2, 3 e 4, relativi ai requisiti richiesti agli organi sociali, nella loro composizione collettiva, per presidiare il rischio di riciclaggio, alle procedure per accertare il possesso dei requisiti di idoneità alla carica sia nel momento dell'assunzione della carica stessa sia con riferimento ad eventi quali il rinnovo, il conferimento di incarichi aggiuntivi, etc.

Gli articoli 4 e 5 apportano modifiche agli articoli 10 e 11 al fine di rendere pienamente

¹ Ci si riferisce alla definizione contenuta:

- nella Sezione III del Capo VI del Titolo III della Parte II del Regolamento IVASS n. 38/2018,
- nella Sezione V del Capo I del Titolo I della Parte III del Regolamento IVASS n. 29/2016

aderenti agli orientamenti le competenze e le attività dell'organo amministrativo e dell'organo con funzioni di gestione, nonché di coordinare le attività di tali organi con la nuova figura del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Ulteriore modifica, all'articolo 10 comma 1, lettera e) si è resa necessaria per conformare i requisiti di idoneità alla carica alla citata nuova normativa in materia.

L'articolo 6 prevede l'inserimento dell'articolo 11-bis, che disciplina, in modo analogo a quanto previsto dagli orientamenti, i requisiti, la nomina e i compiti del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Tale ruolo può essere assegnato a un componente dell'organo amministrativo oppure, in casi residuali e predeterminati, al direttore generale.

L'articolo 7 sostituisce il termine "aziendali" con "sociali" nell'articolo 12 unicamente per uniformità letterale nell'ambito dell'articolato.

Gli articoli 8 e 9 apportano agli articoli 13 e 14 le modifiche necessarie a coordinare le attività della funzione antiriciclaggio con la nuova figura del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Inoltre, la riformulazione dell'articolo 13, comma 1 è volta a chiarire la natura di funzione di verifica della conformità alle norme della funzione antiriciclaggio.

L'articolo 10 modifica l'articolo 15 prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, che il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio sia nominato titolare della funzione antiriciclaggio. Inoltre, al medesimo art 15, viene introdotto il comma 1-bis con il quale è introdotta la necessità di individuare un sostituto del titolare della funzione antiriciclaggio per i casi di assenza o dubbi sull'integrità di quest'ultimo. L'articolo è stato inoltre modificato per renderlo conforme alla nuova normativa in materia di requisiti di idoneità e relativa procedura di accertamento degli stessi.

Con l'articolo 11 viene modificato l'articolo 16 al fine di chiarire espressamente che – in coerenza con gli orientamenti - l'esternalizzazione può avere a oggetto esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio; non può invece essere oggetto di esternalizzazione la responsabilità della funzione. Marginali modifiche hanno riguardato l'adeguamento terminologico alla normativa in materia di requisiti di idoneità necessari anche per il titolare dei compiti della funzione esternalizzati.

L'articolo 12 introduce nell'articolo 17 tra le attività di collaborazione che la funzione antiriciclaggio deve porre in essere con le altre funzioni aziendali anche la valutazione sui rischi relativi all'ingresso in un nuovo mercato e le relative misure a mitigazione di tali rischi.

Con l'articolo 13 viene introdotto il comma 5-bis nell'articolo 18 che prescrive la definizione di procedure per la gestione delle operazioni sospette che garantiscano il trattamento prioritario di quelle caratterizzate da fattori di rischio particolarmente elevato. Vengono, inoltre, modificati i requisiti di idoneità così come prescritto dalla normativa in materia.

L'articolo 14 apporta una modifica all'articolo 19 nella descrizione degli organi sociali, conseguente all'introduzione della definizione di organo con funzione di gestione.

L'articolo 15 modifica l'articolo 20 e, in particolare, il contenuto dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari assicurativi in materia di informazioni da scambiare in

relazione alle “stesse operazioni” e agli “stessi clienti”, nozioni individuate dall’articolo 18 del Regolamento n. 44/2019 (come modificato dal Provvedimento n. 111/2021).

Gli articoli 16, 17 e 19 modificano e integrano, conformemente a quanto disposto dagli orientamenti, i requisiti organizzativi a livello di gruppo modificando, rispettivamente, gli articoli 22, 23 e 24. L’articolo 18 introduce l’articolo 23-bis che prevede la designazione di un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo e l’indicazione dei suoi compiti, tra cui il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, la redazione di una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo, l’elaborazione di procedure, standard e metodologie a livello di gruppo.

L’articolo 20 modifica l’articolo 47 introducendo, nell’elencazione non esaustiva delle misure rafforzate da porre in essere, l’acquisizione del parere della funzione antiriciclaggio da parte dell’alto dirigente incaricato di autorizzare le operazioni che presentano rischi elevati.

Con l’articolo 21 viene introdotto il comma 2 all’articolo 48 per prevedere misure rafforzate per clienti, beneficiari e rispettivi titolari effettivi residenti o aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.

L’articolo 22 modifica il testo dell’articolo 49 in conseguenza dell’eliminazione della definizione di “alta direzione”.

L’articolo 23 disciplina le modalità di pubblicazione e la tempistica di entrata in vigore del Provvedimento.

4. Verifica e analisi per la valutazione dell’impatto della regolamentazione

La revisione del vigente Regolamento IVASS n. 44/2019 è stata svolta sulla base di quanto disposto dall’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 – recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS – e tenuto conto dei principi di trasparenza e di proporzionalità che guidano il processo regolamentare dell’Istituto, a seguito dell’emanazione degli Orientamenti dell’EBA in materia di politiche e procedure interne per la gestione della conformità con la normativa antiriciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio, .

L’esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell’Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti la funzione antiriciclaggio, l’esternalizzazione e i gruppi, nonché introdurre la disciplina relativa alla nuova figura del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio.

L’analisi di impatto delle modifiche regolamentari è stata invece omessa ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del predetto Regolamento: esse si limitano ad attuare o recepire il contenuto di atti di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione.